

BOLLETTINO GIURIDICO

A CURA DI **ROBERTA MOZZACHIODI**

DECRETO RILANCIO: S.O.S. FISCO

*Contributo a cura di Luca Valdameri e Emanuela Viotto,
partner Studio Pirola Pennuto Zei & Associati - Milano*

Dopo una lunga gestazione ha visto la luce, lo scorso 19 maggio 2020, il c.d. Decreto Rilancio.

Di seguito, una sintesi delle principali misure di natura fiscale e di aiuto alle imprese.

Versamento IRAP. Le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi (nel 2019) non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, né della prima rata di acconto 2020.

Contributo a fondo perduto. È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti, attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Il contributo, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche, è compreso tra il 20% e il 10% della differenza del fatturato e dei corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 (ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro).

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Viene riconosciuto un credito di imposta pari al 20% ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale a pagamento versati entro il 31 dicembre 2020 (fino a un investimento di 2 milioni di euro) nelle società con determinate caratteristiche. La partecipazione acquisita in seguito all'aumento di capitale non può essere ceduta sino al 31 dicembre 2023. Inoltre, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, alle società che abbiano deliberato l'aumento di capitale è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Pmi. Sono inoltre previste ulteriori agevolazioni per le Pmi attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle Pmi.

FIRMA LEGGERA PER I CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI



*Contributo a cura
di Luca Zitiello,
avvocato e
managing partner
dello studio Zitiello
Associati - Milano*

Sentiamo spesso
che “dopo la
pandemia da

Coronavirus il mondo non sarà più lo stesso”. Questo potrebbe essere vero anche per le modalità di conclusione dei contratti a distanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo, in un nuovo sistema dove l'operatività da remoto sarà sempre più importante.

In pieno stato di emergenza, la normativa si è già mossa in tal senso. Per primo, il Decreto Liquidità ha previsto una disciplina emergenziale per la conclusione dei contratti bancari, consentendo che - per il cliente retail - il consenso prestato tramite una semplice mail ordinaria sostituisce provvisoriamente quello espresso mediante la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata.

Si è poi aggiunto il Decreto Rilancio che ha esteso questa possibilità alla prestazione dei servizi di investimento e assicurativi a tutti i clienti, non solo quelli al dettaglio; ha permesso la consegna anche della documentazione informativa obbligatoria mediante supporto durevole e, oltre al recesso, ha concesso l'esercizio, sempre con mail ordinaria, di tutti i diritti previsti dalla legge e dal contratto.

Una semplificazione importante, ma non priva di difficoltà considerati i rischi legali e operativi legati a questo nuovo processo. Questa deroga ha natura transitoria e terminerà con la fine dello stato di emergenza. Ma, come si sa, soprattutto in Italia, nulla è più durevole del transitorio. Vedremo: la sfida è accettare forme di consenso alternative, più agili e coerenti con l'operatività a distanza.